



SOMMARIO

MESE DI GIUGNO 2006

LA DETERMINAZIONE E IL
VERSAMENTO DEL SALDO 2005
E L'ACCONTO 2006 PER IRPEF,
IRES ED IRAP PAG. 1

NOTIZIE FLASH
AREA CONSULENZA DEL LAVORO PAG. 5

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE:
LA CERTIFICAZIONE 'GOST' PAG. 6

SPECIALE FINANZIAMENTI PAG. 7

SCADENZARIO PAG 8

LA DETERMINAZIONE E IL VERSAMENTO DEL SALDO 2005 E L'ACCONTO 2006 PER IRPEF, IRES ED IRAP

Riferimenti:
Istruzioni mod. UNICO 2006
Istruzioni mod. IRAP 2006

IL SALDO IRPEF, IRES ED IRAP 2005

L'ammontare del saldo IRPEF, IRES ed IRAP è determinato come differenza tra l'imposta risultante dai redditi conseguiti nel 2005 e l'importo versato a titolo di acconto.

persone fisiche e società di persone

Le persone fisiche e le società di persone sono tenute a versare il saldo 2005, relativamente ad IRPEF e/o IRAP, **entro il 20.6.2006** ovvero il 20.7.2006 applicando all'importo dovuto la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI

Per le società di capitali, gli enti commerciali e quelli non commerciali il termine di versamento del saldo IRES ed IRAP è collegato alla data di approvazione del bilancio, così come di seguito schematizzato:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2005	TERMINE ORDINARIO DI VERSAMENTO	TERMINE DIFFERITO (CON MAGGIORAZIONE 0,40%)
Entro il 30.4.2006	20.6.2006	20.7.2006 (entro il 30° giorno successivo)
Entro il 29.6.2006 (rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.)	20.7.2006	19.8.2006 (entro il 30° giorno successivo)
Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)	entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta	entro il 30° giorno successivo
Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in caso di rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c. (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare)	entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	entro il 30° giorno successivo

La **società che non approva il bilancio** nei predetti termini deve comunque effettuare il versamento **entro il giorno 20 del mese successivo a quello previsto per l'approvazione**.

N.B. Per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio, il termine ordinario di versamento è fissato al 20° giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (20.6.2006 in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

L'ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2006

Per determinare l'importo che il contribuente è tenuto a versare nel 2006 a titolo di acconto delle imposte relative ai redditi conseguiti nel 2006 da dichiarare nel mod. UNICO 2007, è possibile utilizzare alternativamente:

- il **metodo storico**, basato sull'importo evidenziato nel rigo "Differenza" del mod. UNICO ovvero del rigo "Totale imposta" della dichiarazione IRAP;

N.B. Per la determinazione dell'ammontare dell'acconto che il contribuente è tenuto a versare, **va considerato anche l'eventuale saldo a credito** risultante dalla dichiarazione dei redditi/IRAP relativa al 2005.

Così, ad esempio, se il contribuente evidenzia a rigo RN30 del mod. UNICO 2006 PF un credito IRPEF, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto

- il **metodo previsionale** in base al quale è possibile effettuare un versamento in

misura inferiore a quanto dovuto o **non effettuare alcun versamento se si presume di conseguire nel 2006 un reddito inferiore rispetto a quello del 2005**. Va comunque considerato che in presenza di una previsione inesatta è applicabile la sanzione per insufficiente versamento dell'acconto pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi.

Si rammenta che il DL n. 106/2005 ha consentito l'utilizzo del metodo previsionale per determinare l'acconto IRAP 2005, prevedendo però **l'impossibilità di utilizzare il ravvedimento operoso** per il saldo 2004, gli acconti 2005 e il **saldo 2005**.

Recentemente è stata anticipata l'intenzione del Legislatore di riproporre il contenuto del citato DL n. 106/2005 anche per i versamenti 2006.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'acconto il DL n. 63/2002, convertito dalla Legge n. 112/2002 stabilisce che: "*i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (...), nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103*".

N.B. La prima rata dell'acconto 2006 va **versata entro lo stesso termine previsto per il saldo 2005**.

ACCONTO IRPEF

L'acconto dovuto per il 2006 è pari al **99%** e va determinato sulla base del **rigo RN23 "Differenza"** del mod. UNICO 2006 PF.

RIGO RN23 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2006
NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 260,11	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2006
SUPERIORE A € 260,11	Versamento in due rate pari al: - 39,6% di rigo RN23 entro il 20.6.2006 (20.7 con la maggiorazione dello 0,40%) - 59,4% entro il 30.11.2006

Esempio 1: Nel mod. UNICO 2006 PF del sig. Rossi a rigo RN23 risulta un importo pari a € -253,00. Il sig. Rossi non è tenuto a versare alcun acconto IRPEF.

Esempio 2: Nel mod. UNICO 2006 PF del sig. Neri a rigo RN23 risulta un importo pari a € 36,00. Il sig. Neri non è tenuto al versamento dell'acconto IRPEF.

Esempio 3: Nel mod. UNICO 2006 PF del sig. Bianchi a rigo RN23 risulta un importo pari a € 185,00. L'importo dovuto a titolo di acconto IRPEF è pari a € 183,15 (185 x 99%), da versare in un'unica rata entro il 30.11.2006.

Esempio 4: Nel mod. UNICO 2006 PF del sig. Rosa a rigo RN23 risulta un importo pari a € 275,00. L'importo dovuto a titolo di acconto IRPEF è pari a € 272,25 (275 x 99%), da versare in 2 rate:

- I rata € 108,90 (272,25 x 40%) entro il 20.6.2006 (o il 20.7 + 0,40%)

- II rata € 163,35 (272,25 x 60%) entro il 30.11.2006

Esempio 5: Nel mod. UNICO 2006 PF del sig. Viola:

- a rigo RN23 risulta un importo di € 953,00;

- a rigo RN30 "Imposta a credito" risulta un importo di € 322,00.

L'importo dovuto a titolo di acconto IRPEF è pari a € 943,47 (953 x 99%), da versare in 2 rate rispettivamente pari a € 377,39 (40%) e a € 566,08 (60%). Poiché la dichiarazione chiude con un credito di € 322 il versamento della prima rata di acconto IRPEF può essere effettuato per € 55,39 (377,39 - 322).

ACCONTO IRES

Nel 2006 le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali sono tenuti a versare l'acconto dell'IRES relativa al reddito 2006 (da dichiarare nel mod. UNICO 2007) nella misura del **100%** di quanto esposto nei seguenti righi del mod. UNICO 2006:

mod. UNICO 2006 SC → Rigo **RN16**

mod. UNICO 2006 ENC → Rigo **RN28**

In particolare:

RIGO RN16/RN28	ACCONTO IRES 2006
NON SUPERIORE A € 20,66	Non dovuto
SUPERIORE A € 20,66 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2006 se esercizio coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'11° mese dell'esercizio).
SUPERIORE A € 257,52	Versamento in due rate pari al: - 40% di rigo RN16/28 entro il 20.6.2006 (20.7 con la maggiorazione dello 0,40%) se esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2005); - 60% di rigo RN16/28 entro il 30.11.2006 se esercizio coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'11° mese dell'esercizio).

Per la determinazione dell'acconto IRPEF e IRES, l'imposta netta di riferimento **va maggiorata**:

- delle **ritenute alla fonte a titolo di acconto scomputate nel 2005 e abrogate dal D.Lgs. n. 461/97** (ad esempio, la ritenuta del 10% sugli utili di società ed enti commerciali, la ritenuta sugli interessi di obbligazioni dovuti da non residenti, ecc.);

- del **70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2005** per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

Casi particolari di determinazione dell'acconto IRPEF ed IRES

- **Soggetti che hanno realizzato minusvalenze sui redditi non tassati**

In tal caso l'acconto IRES per il 2006 deve essere calcolato considerando, come imposta dovuta per il 2005 quella che si sarebbe determinata applicando quanto disposto per il c.d. "dividend washing" dall'art. 5-quinquies, DL n. 203/2005 convertito dalla Legge n. 248/2005 che prevede l'irrelevanza delle minusvalenze realizzate fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo;

- **Soggetti che si avvalgono della programmazione fiscale (PF)**

Detti soggetti devono determinare l'acconto IRPEF/IRES per il 2006 prendendo come riferimento l'imposta dovuta risultante dall'imponibile derivante dalla programmazione fiscale. Tenendo presente la

risposta del Governo all'interrogazione n. 5-05122 del 25.1.2006 va però evidenziato che i riflessi della PF sugli acconti 2006 avranno effetto con il versamento della seconda/unica rata di acconto del mese di novembre 2006.

Trasparenza fiscale

Le società di capitali che hanno optato per il **regime di trasparenza** di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, **con decorrenza dal 2004** (triennio 2004 - 2006) **o dal 2005** (triennio 2005 - 2007) **non sono tenute al versamento** dell'acconto IRES per il 2006. L'obbligo dell'acconto non viene meno per i soci della società trasparente, ognuno dei quali provvederà al versamento con le rispettive regole (IRES per i soci di società trasparenti ex art. 115, IRPEF per i soci di società trasparenti ex art. 116). La società trasparente è comunque tenuta al versamento dell'**acconto IRAP**.

N.B. Le società di capitali che intendono optare per il regime di trasparenza **con decorrenza 2006** (triennio 2006 - 2008) **devono** comunque **provvedere al versamento dell'acconto IRES**, che sarà successivamente scomputato dai singoli soci. Scegliendo il metodo previsionale, la società dovrà fare riferimento all'imposta che si sarebbe determinata in assenza della scelta per la trasparenza.

ACCONTO IRAP

L'**acconto IRAP per il 2006** è stabilito nelle seguenti misure:

- **99%** per persone fisiche, società di persone ed equiparate;
- **100%** per società di capitali, enti commerciali e non;

e va versato osservando le modalità e i termini stabiliti per l'acconto IRPEF/IRES.

L'ammontare dovuto va determinato considerando quanto riportato al rigo "**Totale imposta**" del mod. IRAP 2006:

mod. IRAP 2006 PF → Rigo **IQ90**

mod. IRAP 2006 SP → Rigo **IQ90**

mod. IRAP 2006 SC → Rigo **IQ98**

mod. IRAP 2006 ENC → Rigo **IQ90**

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento del saldo 2005 e della prima rata d'acconto 2006 relativamente alle **imposte** va effettuato con il mod. F24. I principali codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO
Saldo IRPEF	4001
Addizionale regionale	3801
Addizionale comunale	3817
Acconto IRPEF (1° rata)	4033
Saldo IRES	2003
Acconto IRES (1° rata)	2001
Saldo IRAP	3800
Acconto IRAP (1° rata)	3812
Imposta sostitutiva 10% (nuove iniziative)	4025
Acconto 20% (redditi tassazione separata)	4200

COMPENSAZIONE

In sede di versamento del saldo 2005 e dell'acconto 2006 il contribuente può avvalersi dell'istituto della compensazione:

- **verticale**: si utilizzano **imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo ente impositore** (ad esempio, compensazione diretta tra il saldo IRPEF 2005 a credito e la prima rata d'acconto IRPEF 2006);

- **orizzontale**: si utilizzano **imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi entipositori** (ad esempio, compensazione tra il saldo IRPEF 2005 a credito ed il saldo IRAP 2005 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS.

IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE

Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato a € 516.456,90 per ogni anno solare (senza considerare l'importo dei crediti utilizzati in

compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato Agenzia delle Entrate 20.7.2004).

MODALITÀ DI COMPENSAZIONE

La **compensazione orizzontale** richiede la compilazione del mod. F24 nel quale vanno indicati, per ogni credito utilizzato in compensazione:

- nella colonna "**importi a credito compensati**" l'ammontare del credito;

- nella colonna "**anno di riferimento**" il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito;

- nella colonna "**codice tributo**" il codice con cui si effettua il versamento a saldo dell'imposta in relazione alla quale è scaturito il credito ovvero il codice tributo specifico del credito utilizzato.

Nel caso in cui il tributo sia rateizzabile va compilata anche la colonna

"**Rateazione/regione/prov.**" indicando "0101".

Area Consulenza Fiscale



Trasformazione dell'apprendistato e agevolazioni contributive

Con la **Nota n. 25/I/0003883** il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpellato, fornisce una conferma relativamente alla fruizione degli incentivi economici in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di apprendistato.

Il quesito verte sulla possibilità di beneficiare, anche in caso di **trasformazione anticipata** del rapporto di lavoro, dell'anno di agevolazione contributiva previsto dal comma 6, articolo 21 della Legge n. 56/1987.

Il Ministero del Lavoro precisa che i benefici contributivi sono legati al momento della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e pertanto, anche nelle ipotesi di trasformazione anticipata, il datore di lavoro **avrà diritto** a fruire dei benefici contributivi per l'anno successivo alla trasformazione.

Lavoro a progetto: i requisiti del contratto

Il tribunale di Torino, con la **Sentenza del 10 maggio 2006**, fornisce un'interessante precisazione in merito alle caratteristiche del contratto di lavoro a progetto, di cui al D.Lgs n. 276/2003.

Il Tribunale precisa, in particolare, che nel contratto di un lavoratore a progetto deve essere specificato **in modo chiaro e dettagliato** quale sia la prestazione e il risultato che dovrà perseguire il collaboratore.

In assenza di tali precisazioni, secondo il tribunale si può procedere alla **trasformazione** del lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato, come è accaduto nella fattispecie esaminata.

Infatti è stato trasformato in un rapporto di lavoro subordinato il lavoro a progetto, oggetto della sentenza, nel cui contratto veniva effettuata una descrizione complessiva dell'attività dell'azienda, senza però descrivere quale fosse il progetto o fase specifica alla quale era stato adibito il lavoratore.

Irrogazione delle sanzioni: termine massimo in 5 anni

Con la lettera **Circolare 9 maggio 2006, protocollo n. 3957**, il ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene dando chiarimenti in merito al termine per l'irrogazione di sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza.

In particolare la circolare specifica come il termine di adozione di un eventuale provvedimento di irrogazione di sanzioni amministrative in campo lavorativo e previdenziale sia fissato in **cinque anni**.

La circolare del Ministero del lavoro nasce all'indomani della **Sentenza n. 9591 del 27 aprile 2006 della Corte di Cassazione** che ha dichiarato inapplicabile, ai procedimenti ex Legge n. 689 del 1991, l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, ovvero

il termine di 90 giorni previsto per la generale disciplina dell'azione amministrativa.

Mobilità: negati gli sgravi tra i coniugi

La Corte di Cassazione, con la **Sentenza n. 9224/2006**, ha fornito un'importante precisazione in merito al riconoscimento degli sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità, ai sensi della Legge n. 223/1991.

In particolare, viene ribadito che le agevolazioni **non possono essere riconosciute** nel caso di assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità da parte di un datore che abbia vincoli di parentela e di collegamento con il datore di lavoro che ha licenziato tali lavoratori.

Cassazione: il distacco va motivato

Con la **Sentenza n. 9557 del 2006 la Suprema Corte di Cassazione** si è espressa in merito alle motivazioni che debbano "accompagnare" il lavoratore in caso di distacco voluto dal proprio datore di lavoro.

In particolare, fermo restando che il potere di distacco di un lavoratore presso un'altra unità produttiva compete esclusivamente al datore di lavoro, tale **decisione non è comunque arbitraria** ma deve essere motivata da esigenze aziendali tenendo conto anche degli interessi importanti del distaccato.

La suprema Corte ha però ribadito che **l'interesse aziendale deve essere prioritario** e che l'eventuale rifiuto del lavoratore a cambiare temporaneamente sede di lavoro, qualora il distacco sia finalizzato a reali necessità aziendali, rappresenta giusta causa di licenziamento.

Apprendistato professionalizzante: chiarimenti ministeriali

Il Ministero del Lavoro, con **Nota n. 3769 e n. 3772 del 2 maggio 2006**, è intervenuto, in risposta a due interpelli, per fornire chiarimenti in merito al contratto di apprendistato professionalizzante.

In particolare, il ministero ha rispettivamente precisato che:

non è possibile avviare rapporti di apprendistato professionalizzante nelle attività stagionali. L'apprendistato per le attività stagionali è ammesso solo ai sensi delle "vecchie" disposizioni di legge (Legge n. 25/1955);

nei confronti dei soggetti di età compresa tra 15 e 18 anni, assunti con contratto di apprendistato, trovano sempre applicazione le disposizioni previste dalla Legge n. 25/1955.

LA CERTIFICAZIONE GOST

Il quadro regolamentare nella Federazione Russa è molto diverso dal contesto europeo: se nel mercato UE vige il principio del mutuo riconoscimento, e la certificazione obbligatoria (marcatura CE) è richiesta solo per determinate famiglie di prodotti pericolosi o associati a gravi rischi, **in Russia**, in base alla legge del 1992 sulla difesa dei diritti dei consumatori, **la maggior parte dei prodotti destinati alla commercializzazione sui mercati interni della Federazione deve essere certificata.**

Il **Gosstandart (Ministero per la Normazione, Certificazione ed Accredimento russo)** che, per mandato governativo, sovrintende all'attività di sorveglianza sulla qualità dei prodotti, ha definito a tale scopo le procedure per il rilascio del marchio Gosstandart, meglio conosciuto come Gost, per la certificazione dei prodotti inseriti in un apposito elenco e assoggettati per legge alla certificazione obbligatoria, anch'esso emesso dal Gosstandart, che ad oggi comprende quasi tutti i prodotti industriali.

Cosa occorre per la certificazione

Per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione russa occorre:

- documento attestante la conformità del prodotto a standard russi
- documento relativo alla non pericolosità o non tossicità del prodotto
- scheda informativa sul prodotto (redatta in lingua russa)

Il primo è il certificato Gosstandart, meglio conosciuto come Gost, si tratta del documento che attesta la conformità del prodotto agli standard russi di riferimento; il secondo è un certificato igienico, richiesto dalla legge russa che prevede che tutti i prodotti che entrano in contatto con la pelle umana siano controllati dall'Istituto Russo per l'Epidemiologia; il terzo è una scheda analoga alla scheda prodotto prevista dalla legge italiana 126/91.

Tipologia di certificazione

Esistono sostanzialmente due tipi di Gost:

- Certificazione sulla merce spedita di volta in volta. La Gost sul lotto di spedizione viene rilasciata per la sola spedizione oggetto della richiesta all'importatore russo. Nessuna visibilità per l'azienda produttrice.
- Certificazione rilasciata all'azienda produttrice con validità temporale (1,3,5 anni). Questo secondo tipo di certificazione viene rilasciata all'azienda produttrice a fronte dell'elenco tecnico dei prodotti che si intendono introdurre nella Federazione Russa.

Questo tipo di autorizzazione viene pubblicizzata in un elenco, ufficiale e visibile agli imprenditori della Federazione Russa, che riporta le aziende autorizzate suddivise per settori merceologici.

Esistono possibilità di durata differente: 1 anno, 3 anni e (in qualche caso) 5 anni.

La certificazione Gost viene rilasciata da diversi Enti, laboratori o centri di taratura russi, alcuni di questi hanno sottoscritto convenzioni con Enti Italiani che possono a loro volta fungere da ispettori per il rilascio della certificazione.

Quando serve la certificazione

La certificazione trova il suo impiego in due momenti distinti:

- all'arrivo della merce in dogana il funzionario deve verificare se il codice dogale con il quale la merce è trasportata è soggetto all'obbligo di certificazione: in questo caso la merce non può entrare sul territorio russo se non possiede il relativo certificato Gost;
- in occasione dei controlli effettuati direttamente sul mercato da parte dell'autorità doganale russa che verifica la merce posta in vendita e la presenza dei relativi documenti previsti per legge.

Modalità per l'ottenimento dei certificati

1. Certificazione per lotto.

Si tratta di una certificazione documentale per la quale non viene richiesta la visita in azienda. Il richiedente deve inviare:

1. copia della fattura di vendita o del contratto di vendita
 2. elenco dei prodotti facenti parte della commessa
 3. breve descrizione dell'azienda richiedente
 4. elenco e risultati delle prove a cui sono stati sottoposti i prodotti
 5. cataloghi e manuali d'uso dei prodotti
 6. codice doganale russo dei prodotti (ottenibile dallo spedizioniere)
 7. eventuale copia del certificato ISO 9001
 8. numero o riferimento del contratto di vendita
- oltre alla certificazione di prodotto è necessario ottenere anche la certificazione igienica del Ministero della Sanità russo.

2. Certificazione pluriennale per serie di modelli di prodotti.

Per l'ottenimento del certificato triennale è necessario presentare:

1. cataloghi dei prodotti da esportare sul mercato russo, con eventuale descrizione tecnica del prodotto,
2. codici doganali russi della merce da esportare sul mercato russo (ottenibili dallo spedizioniere)
3. elenco e risultati delle eventuali prove già effettuate dall'azienda sui prodotti che si intende esportare
4. breve descrizione dell'azienda richiedente

Dopo l'avvio della fase di certificazione verrà richiesto l'invio di campioni per l'ottenimento del certificato igienico.

In seguito, dopo l'ottenimento della certificazione, sono previste visite periodiche (di solito annuali) per il mantenimento della certificazione.



Scade il
30/06/20

Disciplinare in favore di PROGRAMMI PROMOZIONALE DI PENETRAZIONE COMMERCIALE e/o di cooperazione industriale nei mercati esteri

Sono **beneficiari** dell'intervento le PMI della Provincia di Forlì-Cesena del settore manifatturiero, commerciale e di servizi (con esclusione del turismo) in forma aggregata (almeno 3).

Per programma promozionale si intende una serie coordinata di azioni finalizzata alla penetrazione commerciale e/o cooperazione industriale in Paesi stranieri, che definisca chiaramente un percorso di internazionalizzazione composto da un insieme articolato di azioni (almeno 2) quali:

1. ricerche di mercato, studi di fattibilità, consulenze commerciali e promozionali realizzate a favore dell'aggregazione da Camere di Commercio Italiane all'estero, I.C.E., o strutture consulenziali di comprovata esperienza;
2. interventi di promozione e pubblicità sui mercati esteri realizzati a favore dell'aggregazione;
3. attività pre-Fiera
4. la partecipazione in forma aggregata ad evento fieristico specializzato all'estero di rilevanza internazionale.

Il **Contributo** è fissato nella misura del 50% della spesa (al netto di IVA) documentata e quietanzata ammessa a contributo, fino ad un massimo di Euro 50.000,00.

Il beneficiario potrà accedere al contributo una sola volta all'anno per un massimo di 3 anni.

Concessione di contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate (e "campionarie") all'estero

Sono **beneficiari** dell'intervento le PMI della Provincia di Forlì-Cesena che appartengono al I settore manifatturiero, informatico ed attività connesse, di ricerca, dei servizi di ingegneria integrata, le PMI che appartengono al settore agricolo, dell'allevamento, della pesca, industriali e artigiane del settore manifatturiero relativamente alle industrie alimentari, delle bevande e del

tabacco, nonché le PMI commerciali di vendita al dettaglio e di vendita all'ingrosso.

Il **Contributo** non potrà superare il 50% delle spese di noleggio ed allestimento stand nonché di interpretariato, e comunque i 3.000,00 Euro per partecipazione a fiere e mostre all'interno dell'U.E. Verranno invece riconosciuti 6.000,00 Euro per partecipazione a fiere e mostre extra U.E. In quest'ultimo caso verranno inoltre ammesse a contributo anche le spese di trasporto c/terzi.

SOFTWARE PER IL BANDO LEGGE 46/1982 AREE TECNOLOGICHE PRIORITARIE

Disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il software per la presentazione della domanda di agevolazioni per il bando tematico FIT (L. 46/82) di cui al D.M. del 29.09.2005. Iniziative volte ad attuare progetti di ricerca e sviluppo pre – competitivo.

La dotazione finanziaria a disposizione del bando, previsto ai sensi dell'art. 11 della direttiva del 16 gennaio 2001, deriva [dalla ripartizione delle risorse a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca effettuata dal CIPE il 25 luglio 2005](#).

Il regime d'aiuto concede finanziamenti agevolati a fronte di programmi di sviluppo precompetitivo riguardanti la realizzazione di prodotti e/o processi innovativi compresi nelle seguenti aree tecnologiche: **materiali avanzati, tecnologie chimiche e separative, biotecnologie, tecnologie meccaniche e della produzione industriale, tecnologie ambientali.**

Beneficiari sono i seguenti soggetti, a condizione che presentino una stabile organizzazione in Italia: imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; imprese che esercitano un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; imprese agro-industriali (con le specificazioni incluse nel bando); imprese artigiane di produzione di beni di cui alla L. 443/85; i centri di ricerca costituiti dai tipi di imprese suddette; i consorzi e le società consortili a condizione che la partecipazione al fondo o al capitale sociale delle imprese dei tipi di imprese suddette sia superiore al 50% (30% per le aree depresse). Le domande di partecipazione possono essere presentate **a partire dal 30° ed entro il 90° giorno dalla data di pubblicazione dell'[apposito decreto attuativo del MAP di concerto con il MEF \(art. 1 comma 357 L. 311/04\)](#), avvenuta sulla GU n. 67 del 21 marzo 2006.**



Giugno 2006

giovedì 15 giugno

➤ **MODELLO 730 /2006 Redditi 2005**
Consegna al CAF o al professionista abilitato dei Modd. 730, 730-1 e 730-1bis da parte del dipendente o pensionato

➤ **EMISSIONE FATTURE DIFFERITE**
Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni eseguite nel mese precedente

➤ **ANNOTAZIONE FATTURE, RICEVUTE E/O SCONTRINO FISCALE REALTIVI AL MESE PRECEDENTE**

Termine ultimo per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a euro 154,94 e per la registrazione delle operazioni relative al mese precedente per le quali si è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale

➤ **CONTRIBUTI FORFETTARI (MINIMI) E MINORI (SUPERSEMPLIFICATI)**

Termine per l'annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA

venerdì 16 giugno

➤ **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE e ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati del mese precedente e delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

➤ **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**
Versamento delle ritenute relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e ass. in partecipazione

➤ **CONTRIBUTI INPS MENSILI E RELATIVI ALLA GESTIONE SEPARATA**

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti e del contributo previdenziale sui compensi corrisposti agli assimilati ed autonomi senza propria cassa

➤ **IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO**

Invio telematico all'Amm.ne finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

➤ **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**
Termine per procedere alla liquidazione mensile nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente.

martedì 20 giugno

➤ **STUDI DI SETTORE - ADEGUAMENTO PER IL 2004**
Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore

➤ **RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA - IMPOSTA SOSTITUTIVE**

Termine per il versamento dell'imposta sostitutiva (rata) relativa a rivalutazione dei beni d'impresa

➤ **DICHIARAZIONE UNIFICATA- MODELLO UNICO 2006 - PERSONE FISICHE**

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: - IRPEF (saldo 2005 e primo acconto 2006); - addizionale regionale/comunale IRPEF; - IVA (con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese); - IRAP (saldo 2005 e primo acconto 2006); - acconto del 20% dell'imposta dovuta per i redditi assoggettati a tassazione separata; - contributo IVS (saldo 2005 e primo acconto 2006); - contributo alla Gestione Separata (saldo 2005 e primo acconto 2006); - imposte sostitutive.

➤ **DICHIARAZIONE UNIFICATA - MODELLO UNICO 2006 - SOCIETA' DI PERSONE**

Termine entro il quale effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione, quali, ad esempio: - IVA (con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo e fino al 20 giugno); - IRAP (saldo 2005 e primo acconto 2006); imposte sostitutive.

➤ **DICHIARAZIONE UNIFICATA- MODELLO UNICO 2006 - SOGGETTI IRES**

Versamento dell'IRES e dell'IRAP a saldo 2005 e in acconto per il 2006 per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare; versamento del saldo IVA 2005 (con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo e fino al 20 giugno)

➤ **DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO**
Termine per il versamento del diritto camerale annuale

➤ **IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione (mese di maggio)

venerdì 30 giugno

➤ **MODELLO 730 /2006**
Termine per la consegna da parte del CAF o del professionista abilitato al dipendente o pensionato del modello 730 e del prospetto di liquidazione Mod.730-3 e al sostituto d'imposta del risultato contabile del Mod.730 con Mod.730-4

➤ **DENUNCIA EMENS**
Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati

➤ **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**
Versamento dell'imposta sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni

➤ **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)**
Termine per il pagamento dell'imposta dovuta per il 2006 (unica soluzione o acconto)

➤ **MODELLO DM10/2**
Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti.